

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 110)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(Valsecchi)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(Malagodi)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(Taviani)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(Ferri)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1972

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, concernente ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi

ONOREVOLI SENATORI. — Nel maggio 1971, il Governo ravvisò la necessità di porre a carico dell'Erario parte dei maggiori costi di approvvigionamento del petrolio greggio allo scopo di evitare, nella presente congiuntura, un aumento dei prezzi di vendita dei carburanti e degli oli combustibili, prodotto, quest'ultimo, che costituisce, com'è noto, la principale fonte energetica per le varie attività produttive.

Il provvedimento adottato con il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella

legge 4 luglio 1971, n. 427, ha ridotto le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine in misura corrispondente a lire 3 al litro per la benzina normale e super, a lire 2 al litro per il gasolio per autotrazione ed a lire 2 al chilogrammo per gli oli combustibili.

Le predette riduzioni, stabilite originariamente con efficacia fino al 31 dicembre 1971, sono state poi prorogate di 6 mesi con il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1122, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 16, avu-

to riguardo al carattere temporaneo di detti provvedimenti in relazione alle esigenze del particolare momento.

Da una recente verifica dei costi di importazione del petrolio greggio è risultato che gli anzidetti costi non hanno subito sostanziali variazioni. Ne consegue che a decorrere dal 1° luglio 1972 i prezzi di vendita dei carburanti e degli oli combustibili dovrebbero essere aumentati in misura pari alle riduzioni fiscali previste dal citato decreto-legge.

Allo scopo di evitare un siffatto aumento che, nella presente congiuntura, influirebbe negativamente sulla ripresa economica, il Governo si trova nella straordinaria ed urgente necessità di accordare una proroga alla validità del provvedimento di « defiscalizzazione » in attesa che venga effettuata una nuova determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi.

A ciò si provvede con l'unito decreto-legge che con l'articolo 1 proroga il termine previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, di mesi tre.

Con la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 vengono allineate le aliquote d'imposta stabilite con l'articolo 26

della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, per i « residui paraffinosi greggi » a quelle in atto vigenti per gli oli combustibili densi. E ciò in quanto i provvedimenti di « defiscalizzazione » sono intervenuti prima dell'entrata in vigore della predetta legge (avvenuta il 27 gennaio 1972) e non hanno potuto, quindi, comprendere anche tali residui. Occorre, ora, assicurare ai predetti « residui paraffinosi greggi » lo stesso trattamento fiscale riservato agli oli combustibili densi, così come ha inteso disporre il citato articolo 26, trattandosi di prodotti analoghi che sono destinati alle medesime utilizzazioni.

Per tale agevolazione non occorre una copertura finanziaria a parte rispetto a quella prevista per il presente provvedimento, in quanto il consumo di detti residui rientra nella previsione di consumo degli oli combustibili, in sostituzione dei quali essi vengono utilizzati.

L'articolo 2 contiene disposizioni per la copertura del minor gettito derivante dal provvedimento, previsto in lire 33 miliardi per l'intero trimestre.

Del suindicato decreto-legge si chiede la conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, concernente ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

ALLEGATO

*Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 3 luglio 1972, edizione straordinaria.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1122, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 16, concernente proroga del termine di validità del predetto decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente il termine di validità del citato decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA:

## Art. 1

Il termine previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, prorogato di sei mesi con l'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1122, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 16, è ulteriormente prorogato di tre mesi.

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste per i residui paraffinosi greggi di cui alla lettera *N*) aggiunta, con l'articolo 26 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, alla tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono ridotte da lire 250 a lire 50 per quintale relativamente ai numeri 1, 2 e 3 e da lire 175 a lire 35 per quintale relativamente al n. 4.

Le riduzioni stabilite nel comma precedente esplicano la loro efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine prorogato con il primo comma del presente articolo.

## Art. 2

All'onere di lire 33 miliardi derivante dall'articolo 1 del presente decreto si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effet-

tuare, nell'anno finanziario 1972, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la Commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del tesoro.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1972, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha effetto dal 1° luglio 1972 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1972.

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — TAVIANI  
— MALAGODI — FERRI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA